



Progr. n. 396

Consiglio della Regione Emilia-Romagna

127^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 30 luglio 2002.

Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente Daniele Alni, indi il vicepresidente Giorgio Dragotto.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) ALNI Daniele | 24) LODI Vittorio |
| 2) AMATO Rosalia | 25) LOMBARDI Marco |
| 3) BALLARINI Giovanni | 26) LORENZI Franco |
| 4) BARTOLINI Silvia | 27) MAJANI Anna |
| 5) BASTICO Mariangela | 28) MARRI Maria Cristina |
| 6) BERETTA Nino | 29) MASELLA Leonardo |
| 7) BERTELLI Alfredo | 30) MATTEUCCI Fabrizio |
| 8) BIGNAMI Marcello | 31) MAZZA Ugo |
| 9) BORGHI Gianluca | 32) MEZZETTI Massimo |
| 10) BOSI Mauro | 33) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 11) COTTI Lamberto | 34) NERVEGNA Antonio |
| 12) DELCHIAPPO Renato | 35) PARMA Maurizio |
| 13) DELRIO Graziano | 36) PINI Graziano |
| 14) DRAGOTTO Giorgio | 37) RIDOLFI Rodolfo |
| 15) ERRANI Vasco | 38) RIVI Gian Luca |
| 16) FILIPPI Fabio | 39) SABBI Bruno Carlo |
| 17) FRANCESCONI Luigi | 40) SALOMONI Ubaldo |
| 18) GIACOMINO Rocco Gerardo | 41) TAMPIERI Guido |
| 19) GILLI Luigi | 42) TASSI Pietro Vincenzo |
| 20) GNASSI Andrea | 43) VARANI Gianni |
| 21) GUERRA Daniela | 44) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 22) LA FORGIA Antonio | 45) ZANCA Paolo |
| 23) LEONI Andrea | 46) ZANICHELLI Lino |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Aimi, Babini, Canè e l'assessore Campagnoli.

Oggetto n. 3177: Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002 - Artt. 11 e 12 della L.R. 27/89. (Proposta della Giunta regionale in data 8 luglio 2002, n. 1216)

Progr. n. 396

Oggetto n. 3177: Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002 - Artt. 11 e 12 della L.R. 27/89.
(Proposta della Giunta regionale in data 8 luglio 2002, n. 1216)

Prot. n. 9051

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1216 dell'8 luglio 2002, recante in oggetto "Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002 - Artt. 11 e 12 L.R. 27/89 - Proposta al Consiglio regionale";

Preso atto:

- delle correzioni materiali apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Sicurezza Sociale", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 8922 in data 26 luglio 2002,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

Visti:

- la legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli" e in particolare gli articoli 11 e 12 nei quali si prevede che la Regione promuova e incentivi sul territorio regionale l'istituzione di Centri per le Famiglie, definendone nel contempo le caratteristiche e gli obiettivi sottesi al funzionamento, nonché l'art. 28, comma 1, lett. d) della stessa legge che individua le fonti legislative a copertura degli oneri finanziari in attuazione della legge stessa;
- l'art. 41 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004" che per gli interventi oggetto della presente deliberazione prevede al capitolo 57233 "Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie

previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989 n. 27", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2. 20110 - Interventi a sostegno delle famiglie, uno stanziamento per il 2002 pari a Euro 335.696,98;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'articolo 20 recante "Fondo nazionale per le politiche sociali";
- il D.M. in data 8 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2002, con il quale è stata operata la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002;

Dato atto che con il sopracitato D.M. 8 febbraio 2002, è stata effettuata l'assegnazione alle Regioni delle risorse indistinte e non vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 1° luglio 2002 di presa d'atto dell'assegnazione delle somme afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002, con la quale risultano apportate le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, con riferimento, tra gli altri, all'U.P.B. 1.5.2.2. 20111 "Interventi a sostegno delle famiglie - Risorse statali" e contestuale variazione allo stanziamento del relativo Capitolo 57237 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie (Artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27; L. 8 novembre 2000, n. 328). - Mezzi statali, per un importo pari ad Euro 181.000,00;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede tra l'altro che la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi medesimi ai soggetti interessati;

Ritenuto pertanto di approvare il programma regionale allegato A), parte sostanziale e integrante della presente deliberazione, nel quale sono individuati gli obiettivi generali e specifici e i criteri di ripartizione dei contributi regionali e della quota del fondo nazionale per le politiche sociali in rapporto agli interventi, nonché le procedure per accedervi;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi citati in premessa, le linee di indirizzo, gli obiettivi ed i criteri per la determinazione dei contributi regionali per il 2002 per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie - di cui alla L.R. n. 27/1989, artt.

11 e 12, contenuti nell'allegato A), che costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;

- b) di dare atto che le risorse necessarie per l'attuazione del presente programma, pari a complessivi Euro 516.696,98, trovano allocazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002:
- quanto a Euro 335.696,98 al capitolo 57233 "Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27", afferente all'U.P.B. 1.5.2.2. 20110 - Interventi a sostegno delle famiglie;
 - quanto a Euro 181.000,00 al capitolo 57237 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le Famiglie (Artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27; L. 8 novembre 2000, n. 328)". - Mezzi statali, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2. 20111 - Interventi a sostegno delle famiglie - Risorse statali;
- c) di dare atto che per quanto concerne gli interventi di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali provvederà, con propri atti formali, previo espletamento della necessaria istruttoria da parte del Servizio competente per materia, all'esatta quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi sulla base dei criteri specificamente indicati nel suddetto allegato A), all'assunzione dei relativi impegni di spesa sui sopracitati capitoli 57233 e 57237, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. n. 40/2001, alla contestuale liquidazione delle somme spettanti secondo le modalità di finanziamento precisate al punto 5 dello stesso allegato A);
- d) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della Regione garantendone la più ampia diffusione.

ALLEGATO A)

LINEE DI INDIRIZZO, OBIETTIVI E CRITERI PER I CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO E LA QUALIFICAZIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE - ANNO 2002 - ARTT. 11 E 12 L.R. 27/89 E QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI.

1. LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI

Ai sensi della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli", e con particolare riferimento all'art. 11 relativo al supporto e allo sviluppo delle attività dei Centri per le famiglie, vengono indicate di seguito le linee di indirizzo, gli obiettivi, i criteri di spesa che la Giunta regionale propone al Consiglio, nonché le procedure per ottenere i contributi regionali per l'anno 2002.

Dal 1999, anno in cui è stata ampliata e diffusa nel territorio regionale l'esperienza dei Centri ai Comuni con popolazione pari o superiore ai 50.000 abitanti, sono operativi 14 Centri per le famiglie: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Ferrara, Ravenna, Lugo e Rimini. La loro esperienza produttiva e il lavoro innovativo condotto nei confronti delle famiglie con figli minori si sono col tempo estesi anche in altre realtà territoriali che ne chiedono il riconoscimento da parte della Regione.

Le linee di indirizzo per il 2002 sono così determinate dalla presenza di tre fattori:

- 1) una disponibilità delle risorse regionali pari ad Euro 335.696,98 uguale a quella dello scorso anno finanziario, che consente di proseguire una strategia di qualificazione e di sviluppo delle attività ordinarie dei Centri già operativi;
- 2) l'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e, in particolare, del "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, redatto in attuazione dell'art. 18, comma 2 della suddetta legge. Il Piano dedica alla valorizzazione e al sostegno delle famiglie l'obiettivo n. 1 e prevede, tra l'altro, una serie di azioni e misure mirate a favorire la conciliazione tra responsabilità genitoriali e partecipazione al mercato del lavoro, i servizi di cura per i bambini, i servizi di sostegno alle responsabilità genitoriali come i Centri per le famiglie e i consultori pedagogici, ecc.;

- 3) il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle "risorse indistinte" nei vari ambiti di intervento delle politiche sociali che il Piano nazionale prevede per il triennio 2001-2003.

La disponibilità prevista complessiva di Euro 516.696,98, comprensiva di un budget aggiuntivo di Euro 181.000,00, consente una ripartizione dei finanziamenti da parte della Regione finalizzati all'avvio di nuovi Centri per le famiglie e alla qualificazione dei 14 Centri già funzionanti.

Gli obiettivi pertanto per l'anno 2002 saranno i seguenti:

- A. sviluppare e qualificare l'attività di servizio dei quattordici Centri regionali già funzionanti, per consentire il loro regolare funzionamento;
- B. sostenere l'avvio di nuovi Centri per le famiglie sul territorio regionale, anche con riferimento alle nuove normative statali a favore delle famiglie;
- C. vincolare l'assegnazione dei contributi per l'avvio e la qualificazione del servizio alla presenza di parametri oggettivi, descritti come "modello organizzativo" nel paragrafo seguente e che si ritengono fondamentali per garantire l'operatività e la professionalità di tutti i Centri per le famiglie.

2. MODELLO ORGANIZZATIVO DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE (Cfr. paragrafo 1 lettere A., B. e C.)

Dopo un decennio di esperienza operativa da parte dei primi 9 Centri e in previsione dell'ulteriore allargamento a nuove realtà, si è reso necessario ridefinire, su richiesta dei Centri già operativi e a seguito di un ampio confronto con gli operatori degli Enti locali, l'assetto organizzativo e le aree di lavoro dei Centri per le famiglie, per garantire loro una salda continuità e una sicura strategia operativa ai nuovi Centri. I Centri per le famiglie valorizzano l'apporto del Terzo settore per una migliore qualità delle iniziative proposte. I due elementi fondamentali che caratterizzano il modello organizzativo di tale servizio e che ne determinano la piena funzionalità all'interno dell'Ente locale sono:

- le aree di servizio;
- l'assetto organizzativo.

2.1 Aree di servizio.

A seguito dell'approfondito confronto con gli operatori degli Enti locali interessati e in previsione dell'allargamento alle nuove realtà, sono state ridefinite le caratteristiche peculiari dei Centri e le aree di servizio che connotano in modo specifico la strategia regionale nel settore. Si richiamano di seguito le tre aree di servizio definite:

Area dell'informazione e vita quotidiana

Il lavoro informativo è parte costitutiva, fondamentale e imprescindibile dei Centri. Obiettivo prioritario è assicurare alle famiglie con bambini (0-18 anni) della propria città un accesso rapido e amichevole a tutte le principali informazioni utili per l'organizzazione familiare, con l'allestimento di uno spazio di raccolta delle informazioni, per l'offerta organizzata e la comunicazione mirata a sostegno dei genitori a partire dal periodo della gestazione e dai primi mesi di vita dei figli.

Le principali attività garantite dall'area sono:

- prima informazione e orientamento a livello locale e regionale, attraverso attività di sportello e di comunicazione via internet, sulle risorse/offerte disponibili per l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli;
- prima informazione e orientamento ai servizi su affidi e adozioni;
- accoglimento delle richieste relative ai nuovi trasferimenti economici (v. successiva area di servizio);
- indirizzo alle attività per genitori offerte dai Centri e all'utilizzo del sistema dei servizi socioeducativi;
- produzione di informazione organizzata;
- realizzazione di specifiche campagne di sensibilizzazione/informazione;
- redazione del programma delle attività cittadine per i minori (ad es. quelle estive);
- mediazione linguistica delle famiglie straniere, ecc.

Area del sostegno alle competenze genitoriali

Compiti specifici dei Centri per le famiglie sono la valorizzazione delle responsabilità educative dei singoli e delle coppie, lo sviluppo delle competenze relazionali, il sostegno delle esperienze di vita quotidiana e dei circoli virtuosi di benessere familiare. Il target di riferimento è costituito sia da singoli e coppie con figli che da operatori dei servizi socioeducativi del territorio.

Le principali attività garantite dall'area per il target singoli e coppie con figli sono:

- ascolto e consulenza educativo-relazionale per singoli e gruppi;
- seminari tematici;
- percorsi modulari legati al ciclo di vita (gruppi Cicogna, gruppi madri-neonati);
- spazi di socializzazione adulti-bambini;
- interventi di mediazione familiare e di sostegno ai genitori separati in difficoltà;
- consulenze legali sul diritto di famiglia;
- gestione trasferimenti economici innovativi a favore delle famiglie con figli: prestiti sull'onore, assegni per maternità a famiglie numerose (ex lege 448/98), progetto "un anno in famiglia" (integrazione del reddito per i genitori che intendono avvalersi dell'aspettativa dal lavoro dopo la nascita di un figlio, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 e della legge n. 53/2000), progetti per la promozione del part-time per genitori con bambini in età 0-3 anni (ex lege n. 53 del 2000).

Le principali attività rivolte al target operatori del sistema dei servizi socioeducativi del territorio sono:

- sensibilizzazione e formazione tematica insegnanti;
- progetti di integrazione cura-lavoro;
- progetti di cura a livello aziendale.

Area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità

Obiettivo dei Centri per le famiglie è quello di sostenere, attraverso il metodo e le tecniche operative tipiche del lavoro di comunità, la dimensione genitoriale non solo biologica ma anche sociale e la capacità dei cittadini e delle famiglie di far fronte in modo partecipato alle difficoltà che vivono i bambini e le famiglie del proprio contesto di riferimento.

Le principali attività garantite dall'area sono:

- attivazione di gruppi di famiglie-risorsa;
- diffusione delle banche del tempo;
- avvio di gruppi di self-help;
- progetti di integrazione nei quartieri delle famiglie extracomunitarie;
- promozione di esperienze di scambio e di socializzazione a livello intergenerazionale.

2.2. Assetto organizzativo e dotazione organica.

Rispetto all'assetto organizzativo e alla dotazione organica i Comuni, sede di Centri per le famiglie, seguiranno i seguenti parametri:

1. la dotazione di una sede propria per lo svolgimento delle attività di almeno 90 mq., collocata preferibilmente a pianterreno o comunque di facile accesso e localizzata nel territorio comunale urbanizzato, a destinazione prevalentemente residenziale e funzionale all'accoglienza di genitori e bambini;
 2. un'apertura della sede al pubblico non inferiore alle 24 ore settimanali;
 3. la definizione di uno staff di operatori del Centro comprendente un Responsabile a tempo pieno per il coordinamento delle attività e dei progetti e da almeno un operatore, sociale e/o educativo, anche non dipendente, per ogni area di intervento attivata;
- per l'individuazione del profilo professionale del Responsabile si farà riferimento a personale in possesso di diploma di laurea in psicologia, sociologia, scienze della formazione, servizi sociali, scienze politiche o equipollenti;
 - per l'individuazione del profilo professionale dello staff di operatori si farà riferimento o ai titoli previsti per il responsabile o alle seguenti professionalità:

- a) educatore professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 10 febbraio 1984, che regola lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
- b) educatore professionale ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 18 giugno 1992, n. 92/51, in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al termine del corso di formazione attuato nell'ambito del progetto APRIS;
- c) educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione, indirizzo "Educatore professionale extrascolastico";
- d) personale educativo proveniente dai servizi per la prima infanzia e da scuola dell'infanzia.

Per il personale già in servizio che non sia in possesso dei titoli e dei requisiti sopra citati, è richiesto comunque il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nell'ambito dei servizi/progetti con gli adulti;

- 4. l'attivazione di almeno due tra le tre aree di intervento sudescritte; in particolare, ove si ritenga di avviare l'area del "sostegno alle competenze genitoriali" dovranno essere garantiti gli interventi di mediazione familiare da parte di operatori, anche non dipendenti, in possesso di specifico training formativo svolto presso un Ente di formazione aderente alla SIMEF - Società Italiana di Mediazione Familiare;
- 5. l'attestazione dei capitoli di spesa previsti dal bilancio comunale ove non esista un proprio centro di costo inerenti il Centro per le famiglie e le attività ad esso correlate.

I Comuni potranno aprire più sedi operative decentrate dei Centri per le famiglie, nel proprio contesto territoriale di riferimento, per offrire una capillare attività informativa e di sostegno agli impegni genitoriali dell'utenza.

3. CRITERI DI SPESA IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI REGIONALI

Nel quadro degli obiettivi più generali sopra indicati lo stanziamento complessivo di Euro 516.696,98 è destinato all'assegnazione di contributi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività dei quattordici Centri per le famiglie e per l'avvio di nuovi Centri (cfr. precedente paragrafo 1. punti A., B. e C.) con le seguenti modalità:

- 3.1 qualificazione delle attività dei 14 Centri per le famiglie, già funzionanti. La quota parte dello stanziamento complessivo destinata a questo ambito è quella prevista dal capitolo 57233 pari a Euro 335.696,98;
- 3.2 avvio di nuovi Centri per le famiglie sul territorio regionale. La quota parte dello stanziamento complessivo destinata a questo ambito è quella prevista dal capitolo 57237 pari a Euro 181.000,00.

4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER L'AVVIO E LA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI

Possono accedere ai contributi regionali:

- a) i Comuni sede dei 14 Centri per le famiglie già funzionanti: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Lugo (RA), Carpi (MO), Imola (BO), Faenza (RA), Cesena, Rimini;
- b) i Comuni, singoli o associati, e comunque con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti.

Le domande per l'ottenimento dei contributi per l'avvio e la qualificazione dell'attività di servizio di cui al paragrafo 3) dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Sanità e Politiche sociali, Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, viale Aldo Moro 21, Bologna entro il 19/10/2002.

In particolare:

- i Comuni, sede dei 14 Centri per le famiglie già funzionanti, dovranno compilare e allegare alla domanda apposita Scheda dati, che verrà tempestivamente inviata a tutti i Comuni dal Servizio regionale competente; la Scheda dati dovrà essere compilata per ogni Centro per le famiglie funzionante in conformità ai parametri stabiliti al precedente paragrafo 2);
- i Comuni, sede di nuovi Centri per le famiglie, dovranno inviare, oltre alla domanda e alla Scheda dati, l'atto istitutivo del nuovo Centro da parte del competente organo comunale;
- tutti i Comuni, sedi dei Centri per le famiglie, allegheranno alla Scheda dati una relazione sull'attività e sugli interventi complessivi svolti dal Centro.

Potranno altresì accedere ai finanziamenti regionali i Comuni, singoli o associati (con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti) che abbiano affidato la gestione del Centro per le famiglie a soggetti in grado di garantire il rispetto dei parametri oggettivi stabiliti al precedente paragrafo 2).

5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

I contributi per l'avvio e la qualificazione delle attività dei Centri per le famiglie verranno concessi, previo espletamento dell'istruttoria sulle domande pervenute, ed erogati ai Comuni beneficiari dai competenti organi in applicazione della normativa regionale vigente nel modo seguente:

relativamente al paragrafo 3):

1. l'erogazione avverrà in un'unica soluzione all'atto della concessione del contributo; per la determinazione dei contributi si definirà una quota di contributo per il numero di ore settimanali di apertura al pubblico della sede di ogni singolo Centro; tale quota sarà incrementata, in percentuale da definirsi in fase istruttoria, e applicando in ordine decrescente di priorità i seguenti parametri corrispondenti a quelli stabiliti al precedente paragrafo 2.2 "Assetto organizzativo e dotazione organica":
 - l'adeguatezza della sede (cfr. paragrafo 2.2, punto 1);
 - l'operatività a tempo pieno di un Responsabile e di uno staff di operatori corrispondenti alle aree di attività svolte e con i requisiti professionali indicati nel citato paragrafo 2.2, punto 3;
 - le aree di servizio seguite (cfr. paragrafo 2.1);
 - il funzionamento dell'attività di mediazione familiare (cfr. paragrafo 2.2 punto 4);
 - l'apertura e il funzionamento di sedi operative decentrate dei Centri per le famiglie sul territorio comunale (cfr. paragrafo 2.2, ultimo capoverso);
 - la definizione del centro di costo specifico o, in alternativa, dei capitoli di spesa previsti nel bilancio comunale per il Centro per le famiglie (cfr. paragrafo 2.2 punto 5).
2. Ai Comuni, singoli o associati, sede dei nuovi Centri per le famiglie verrà erogata una quota aggiuntiva forfetaria pari a Euro 6.200,00 a riconoscimento complessivo delle spese di avvio.

* * * *

GR/dn